

**ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MICALI
LIVORNO**

**REGOLAMENTO
ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE**

Premessa

La scuola promuove azioni a favore del benessere fisico e psicomotorio degli alunni/e all'interno delle attività di Scienze Motorie.

Può aderire altresì ad attività motorie in raccordo con le società e le associazioni sportive del territorio, con il progetto del Centro Sportivo Scolastico, l'adesione a iniziative esterne è competenza del Collegio Docenti.

Gli studenti dovranno avere copertura assicurativa secondo compagnia individuata dall'Istituto.

Ogni alunno/a è ritenuto idoneo alle attività di Scienze Motorie, fatte salve specifiche dichiarazioni della famiglia supportate da documentazione medica; certificati medici specifici potranno essere richiesti dalla scuola come da normativa nell'ambito delle attività organizzate per i Giochi Sportivi Studenteschi.

Il presente Regolamento è valido per tutte le attività proposte dalla scuola all'interno dell'insegnamento di Scienze Motorie.

I docenti di Scienze Motorie sono tenuti a illustrare il presente Regolamento agli studenti per le parti di loro pertinenza fin dall'inizio dell'a.s. ed a richiamare periodicamente le norme che garantiscono la sicurezza, in particolar modo durante le attività che si svolgono fuori dai plessi o dalle palestre scolastiche o durante eventi di significativa entità.

**Parte I
Finalità**

Articoli

1. Le attività di Scienze Motorie hanno lo scopo di garantire il benessere psicofisico degli alunni secondo obiettivi definiti dai programmi nazionali; sono legate allo sviluppo di un sano agonismo, alla valorizzazione delle attitudini personali, alla canalizzazione positiva di energie, allo spirito di squadra, alla partecipazione e al senso di appartenenza, all'accoglienza nei confronti delle diversità, al riconoscimento delle regole come valori condivisi; di tali finalità gli studenti, in relazione all'età, saranno resi consapevoli dai docenti.

2. Gli studenti saranno guidati progressivamente verso varie esperienze motorie, verso la consapevolezza del valore della salute fisica, verso la conoscenza e il rispetto delle regole del fair play nel sport.

Parte II

Sorveglianza e spostamenti da e per le palestre

Articoli

3. Ogni insegnante che svolge con gli studenti attività motorie è responsabile della vigilanza, dell'assistenza e delle attività proposte ai propri studenti in relazione all'età e alle loro condizioni fisiche; saranno valutati dal Team/Consiglio di classe tempi e modalità di partecipazione a tali attività per gli alunni con disabilità, affinché gli studenti possano svolgere compiti secondo le proprie possibilità, con l'eventuale presenza di docente di sostegno o assistente educatore.

4. Le attività si possono svolgere in palestra o all'aperto, ma tutti gli alunni devono sempre essere sorvegliati dall'insegnante.

5. I docenti sono tenuti a collaborare alla verifica degli ambienti in cui si svolgono le attività motorie, affinché vengano rimossi prevedibili motivi di intralcio alla sicurezza degli alunni ed evitati spazi con significativi e probabili rischi.

6. In caso di presenza di elementi negli spazi dei plessi o nelle palestre che ostacolano la sicurezza (attrezzature, equipaggiamenti, arredi...) e che non possono essere immediatamente rimossi o sostituiti, sarà cura dell'insegnante di classe, del responsabile delle attrezzature o del docente ASPP segnalare alla Segreteria della scuola per l'eventuale inoltro agli Uffici comunali di

competenza; saranno altresì segnalati dai docenti fonti di pericolo individuati esternamente ai plessi e alle palestre, avvisando i responsabili degli ambienti in cui vengono svolte attività fisiche per i nostri studenti.

7. L'Istituto Comprensivo attualmente usufruisce delle seguenti strutture:

- **Palestra interna di Via degli Archi** – In questa sede il docente accompagna gli alunni dalla classe in palestra fino agli spogliatoi dove la sorveglianza viene effettuata da personale ATA in servizio. Ugualmente al termine della lezione. Nel caso in cui l'insegnante si debba allontanare per prendere materiale occorrente per lo svolgimento della lezione o per altre necessità il personale ATA è tenuto a sorvegliare la classe.

- **Palestra di Via Cecconi.** La Palestra di via Cecconi, esterna alla sede di Via Marradi, necessita di trasferimento delle classi con attraversamento di alcuni passaggi pedonali, in questo caso durante il trasferimento l'assistenza viene effettuata dall'insegnante e dal personale ATA in servizio. Durante il trasferimento Scuola/palestra e viceversa si ritiene opportuno, normalmente, che il personale ATA sia in posizione di Aprifila e che il docente della classe controlli dal fondo o lateralmente

- **Palestra del Palazzetto dello sport.** La palestra del Palazzetto, esterna alla sede di Montenero, necessita del trasferimento che avviene effettuato tramite i mezzi della Società CTT Nord. Anche in questo caso si ritiene opportuno, per motivi di sicurezza la presenza di personale ATA che sia di supporto al docente per la sorveglianza e assistenza agli alunni.

Parte III

Uso palestre e attrezzature

Articoli

7. Gli alunni vanno sempre accompagnati sia in palestre all'interno del cortile dei plessi, sia in quelle esterne.

8. L'accesso alla palestra è consentito agli alunni in tenuta sportiva che abbia i caratteri di comodità, funzionalità e decoro personale.

9. L'utilizzo di tutte le attrezzature esistenti (piccoli e grandi attrezzi) deve essere autorizzato e ordinato dall'insegnante; nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato.

10. Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti a incuria e uso improprio; gli insegnanti di Ed. Fisica in servizio sono responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale individualmente assegnato.

11. Eventuali danneggiamenti volontari da parte degli alunni degli attrezzi e degli oggetti potrebbero essere addebitati al singolo, qualora individuato in forma certa il responsabile, con segnalazione al Consiglio di classe/Team e al Dirigente Scolastico anche per eventuali sanzioni come previste da Regolamenti e secondo Organo di garanzia.

12. L'insegnante, se per gravi motivi deve lasciare la classe, non abbandona la palestra o il cortile o altri spazi dei plessi prima di aver interrotto la lezione e di aver affidato gli alunni al collaboratore scolastico.

13. Durante le lezioni, nessun alunno può essere allontanato dalla palestra senza sorveglianza, l'alunno potrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

14. L'insegnante è sempre responsabile della classe e dell'andamento disciplinare anche in presenza di esperti o prestatori d'opera esterni.

15. L'intervallo è considerato attività didattica ricreativa compresa nell'ora di lezione in cui cade; se la lezione coincide con l'intervallo, esso potrà svolgersi negli spazi dei plessi, nell'atrio della palestra o in cortile in presenza dell'insegnante.

16. Gli insegnanti sono autorizzati a tenere il proprio cellulare acceso durante le lezioni in palestra per motivi di sicurezza.

Parte IV

Utilizzo spogliatoi

Articoli

17. Negli spogliatoi delle palestre gli alunni saranno sorvegliati da personale ATA, i docenti saranno in palestra ad accogliere e sorvegliare gli alunni già cambiati.

Il personale ATA dovrà essere nelle immediate vicinanze degli spogliatoi con una vigilanza discreta ma presente in caso di necessità potrà intervenire in ogni spogliatoio

18. Negli spogliatoi, gli alunni dovranno comportarsi in modo civile e responsabile; gli spogliatoi vengono usati solamente per effettuare il cambio dell'abbigliamento e per l'utilizzo dei servizi a essi attigui; l'entrata nello spogliatoio e nei servizi igienici, durante la lezione, deve essere autorizzata dall'insegnante. Durante l'ora di scienze motorie sarà consentito recarsi al bagno solo prima della lezione o al termine della stessa. Tutti gli alunni sono corresponsabili della pulizia dei locali che stanno occupando.

19. Non è ammesso in palestra l'uso di scarpe calzate fuori dagli spogliatoi.

20. Negli spogliatoi di strutture sportive esterne, sarà cura dei docenti istruire opportunamente gli studenti su misure di sicurezza in caso di bisogno.

Parte V

Abbigliamento e norme igienico-sanitarie

Articoli

21. Durante le lezioni è opportuno che gli alunni non indossino: orologi, catenine, braccialetti, anelli, orecchini pendenti, sciarpe e foulard al fine di evitare danni fisici e rotture degli oggetti; i capelli lunghi devono essere raccolti in modo che non impediscano i movimenti.

Le ragazze, in particolare, è opportuno che non indossino calze velate, collant, gambaletti sintetici; non possono indossare altro abbigliamento non idoneo e non decoroso.

Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, non si devono consumare chewing-gum o caramelle.

22. Per lo svolgimento dell'attività fisica gli alunni devono portare con sé, in una apposita sacca e non nello zaino: tuta completa o pantaloncini, maglietta e calzini in cotone, scarpe da ginnastica con suola pulita da calzare regolarmente allacciate; i pantaloni non vanno indossati a vita bassa e le magliette non devono essere corte; non è consentito l'uso di top;

- alla fine dell'ora gli alunni possono cambiarsi gli indumenti e utilizzare salviette e deodoranti no spray.

Parte VI

Malori, piccoli incidenti, infortuni

Articoli

23. In caso di piccoli incidenti, infortuni o malori durante l'attività fisica degli alunni, gli insegnanti devono attenersi a quanto disposto nello specifico Regolamento d'Istituto sulla vigilanza a cui si rimanda; si richiamano sinteticamente le seguenti prassi:

- prestare immediatamente soccorso
- in relazione della gravità dell'evento, telefonare ai genitori
- qualora non siano rintracciabili i genitori e ci sia l'urgenza di prestare soccorso medico all'alunno, chiamare il 118 numero unico in Regione Toscana
- interrompere la lezione e affidare la custodia della classe al collaboratore scolastico o a collega o eventuale esperto presente e avvisare la Segreteria o comunicare alla Segreteria l'evento con l'ausilio delle persone elencate
- ogni infortunio, va comunicato sempre alla Segreteria, per scritto con informazione sintetica.

I docenti devono essere al corrente delle modalità di somministrazione di farmaci autorizzati (secondo quanto indicato nel citato Regolamento sulla vigilanza) e di farmaci salvavita; devono conoscere altresì dove i farmaci dei singoli alunni sono conservati e si faranno coadiuvare dai collaboratori scol. o colleghi per il loro reperimento in caso di necessità durante attività fuori dai plessi; durante attività in spazi non nelle immediate vicinanze dei plessi, dovranno assicurarsi di poter effettuare il trasporto dei farmaci necessari per casi specifici.

24. Se le palestre sono dotate di speciali strumentazioni (defibrillatori) saranno autorizzati all'uso i docenti o gli esperti specificatamente formati

25. Tutti i docenti sono tenuti a conoscere elementi essenziali di primo soccorso non di natura specialistica.

Parte VII Esoneri

Articoli

26.

a) Richieste di esonero sino a dieci giorni:

- devono essere inoltrate dal genitore direttamente all'insegnante tramite avviso scritto

- devono addurre validi motivi.

b) Richieste di esonero oltre i dieci giorni:

- devono essere rivolte dal genitore al Dirigente Scolastico (su modulo predisposto)

- devono essere accompagnate da un certificato medico.

c) Sia nella richiesta del genitore sia nel certificato medico deve essere specificato se l'esonero richiesto è:

- parziale (che esclude l'alunno dall'eseguire alcune delle parti pratiche delle lezioni di Ed. Fisica) o totale

- permanente (per tutto l'a.s.) o temporaneo (per una parte dell'a.s. che deve essere indicato).

d) In caso di esonero parziale, il medico dovrà indicare le attività che il ragazzo dovrà evitare, in modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate.

e) Gli esonerati sono comunque tenuti a essere presenti durante le ore di lezione per non perdere le spiegazioni dell'insegnante anche in riferimento al programma teorico.

Parte VIII

Attività esterne (Giochi Sportivi Studenteschi, gare, campestri, collaborazioni con Federazioni Sportive)

Articoli

27. Durante le attività motorie organizzate e promosse nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi, la scuola può aderire a iniziative di gare sportive territoriali, provinciali, regionali, nazionali secondo coordinamento provinciale dei Centri Sportivi Scolastici della secondaria e Giochi Sportivi Studenteschi in raccordo con il Coni; le attività potranno essere sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico.

28. Durante attività che si svolgono presso strutture esterne, i ragazzi saranno guidati dagli accompagnatori nei punti di raccolta da cui potranno allontanarsi durante lo svolgimento delle gare secondo le indicazioni degli accompagnatori e dell'organizzazione.

29. Gli studenti saranno guidati a individuare adulti di riferimento se diversi dal docente di classe; gli alunni potranno allontanarsi dai punti di raccolta solo col permesso dei responsabili e per fondati motivi; in caso di mancato tempestivo ritorno, sarà cura degli accompagnatori verificare le necessità.

30 Anche in caso in cui i docenti accompagnatori dovessero svolgere funzioni di arbitraggio, sarà cura dei docenti stessi indicare adulti di riferimento per la vigilanza.

31. Sarà cura dei docenti dare esplicite indicazioni agli studenti sui dati da riferire in caso di bisogno o disorientamento per raggiungere il proprio gruppo, nonché indicazioni sulle persone a cui è bene rivolgere richieste di aiuto o soccorso (per es. agenti di polizia, vigili del fuoco, addetti in divisa, ...).

32. Per il trasporto verso le sedi delle gare valgono tutte le disposizioni che garantiscono la sicurezza degli studenti secondo quanto definito nel Regolamento sulla vigilanza.

33. Abbigliamento e oggetti consentiti durante le gare saranno indicati agli studenti dai docenti secondo quanto definito nel presente Regolamento o quanto previsto dagli enti organizzatori; non si autorizzerà comunque la presenza di oggetti di valore o pericolosi per sé e per gli altri.

Norme Finali

- 34.** Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
- 35.** Il Regolamento sulle attività di Ed. Fisica fa parte dei Regolamenti d'Istituto.
- 36.** Proposte di modifica del presente Regolamento vanno approvate da Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto.
- 37.** Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.